

LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, recante “misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese”, ed in particolare l’art. 2, che individua gli interventi a favore dei Confidi della Valle d’Aosta, nonché i seguenti commi che richiedono la definizione di disposizioni attuative:

- ✓ comma 8, il quale prevede che le somme erogate dalla Regione ai Confidi della Valle d’Aosta (di seguito “Confidi”) e non destinate alle imprese aderenti ad ogni singolo Confido a titolo di contributi in conto interessi, previsti dalla l.r. 75/1990, sono contabilizzate da ciascun Confido in un apposito fondo rischi da destinare esclusivamente al finanziamento:
 - a. dell’integrazione, nella misura massima del 25 per cento dell’ammontare del finanziamento concesso, della garanzia fideiussoria, già concessa dai Confidi, sui finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2009 per i quali le imprese abbiano ottenuto, da parte delle Banche convenzionate con i Confidi, la temporanea sospensione del pagamento delle rate – su richiesta delle imprese interessate e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della sopraccitata legge;
 - b. della concessione di garanzie fideiussorie, nella misura massima del 25 per cento dell’ammontare del finanziamento concedibile, a favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all’ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle Banche convenzionate con i Confidi.
- ✓ comma 9, il quale prevede che le agevolazioni di cui al comma 8 sono concesse in regime “de minimis”, ai sensi della Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- ✓ comma 10, il quale prevede la possibilità, per l’anno 2009 e nei limiti delle disponibilità di bilancio regionale, di incrementare con ulteriori risorse finanziarie la disponibilità dei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui al comma 8, da effettuarsi a cura della Giunta regionale;

vista la propria deliberazione n. 4227 in data 17 novembre 2003 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 75/1990;

ritenuto, pertanto, opportuno integrare la sopra citata deliberazione di Giunta regionale dettando delle disposizioni applicative, contenute nell’allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante, considerate necessarie per dare attuazione alle previsioni contenute nella l.r. 1/2009, in particolare al fine di definire le seguenti ulteriori modalità di:

- ✓ istituzione e funzionamento del Fondo rischi da costituire presso i Confidi, dove confluiranno tutte le somme già erogate da parte della Regione agli stessi, e non destinate da questi ultimi alle imprese aderenti a titolo di contributo in conto interessi, nonché gli interessi maturati sulle somme non restituite ed ogni altro emolumento da esso derivanti;

- ✓ integrazione, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, della garanzia fideiussoria, già concessa dai Confidi, sui finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2009 per i quali le imprese abbiano ottenuto, da parte delle Banche convenzionate con i Confidi, la temporanea sospensione del pagamento delle rate;
- ✓ concessione delle garanzie fideiussorie, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concedibile, a favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle Banche convenzionate con i Confidi;
- ✓ quantificazione dell'aiuto in regime de minimis", ai sensi della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);
- ✓ rendicontazione dell'utilizzo del fondo rischi ex l.r. 1/2009;
- ✓ individuazione di ulteriori aspetti operativi, connessi all'applicazione della l.r. 75/90, che necessitano di un'apposita regolamentazione;

evidenziato, inoltre, come risulta essere sempre più crescente il peso dei Confidi regionali nell'economia valdostana, che raggruppano ormai più di 6.300 imprese, con un importo di finanziamenti erogati garantiti che nel 2008 ha raggiunto circa 104 milioni di euro, con un incremento del 12,7% rispetto all'anno precedente;

ritenuto di individuare, quale criterio utile ai fini dell'integrazione della disponibilità dei Fondi rischi, costituiti ai sensi del comma 8 dell'art. 2 della l.r. 1/2009, l'indicatore "importo dei finanziamenti erogati garantiti" da ciascun Confidi con riferimento all'ultimo anno solare;

rilevato che l'importo più elevato, relativo all'indicatore sopra riportato, è riferito a Valfidi S.c.c. a r.l, che rappresenta quasi il 60% di tutti i finanziamenti erogati garantiti dai Confidi e in capo alla quale sono consorziate circa il 56% di tutte le imprese che fanno riferimento ai Confidi della Valle d'Aosta e tenuto conto che il Fondo rischi ex l.r. 1/2009 di Valfidi S.c.c. a r.l e quello di Confidi Agricoltori Valle d'Aosta sono di importo notevolmente inferiore rispetto a quello degli altri Confidi;

ritenuto, pertanto, di integrare il Fondo rischi di Valfidi S.c.c.a r.l. e di Confidi Agricoltori Valle d'Aosta con le attuali disponibilità di bilancio, ovvero rispettivamente di euro 990.000,00 e di euro 10.000,00, con l'obiettivo di consentire ad un maggior numero di imprese aderenti ai Confidi sopraccitati di fruire della garanzia fideiussoria a valere sul Fondo rischi ex l.r. 1/2009;

ritenuto di individuare, quale destinatari delle garanzie fideiussorie per il tramite del Fondo rischi di cui alla legge regionale n. 1/2009 le imprese con una situazione creditizia considerata almeno soddisfacente dai Confidi sulla base di una valutazione del rischio delle imprese come definita ai punti 2 e 3 delle disposizioni applicative contenute nell'allegato alla presente deliberazione;

ritenuto inoltre di riconoscere la possibilità ai Confidi, che ne facciano richiesta, qualora da un'attenta valutazione ritengano che all'agevolazione aderirebbero un numero limitato di imprese, comportando per il Confidi stesso oneri, costi di gestione e adempimenti procedurali che di fatto renderebbero l'iniziativa legislativa non economica ed efficace, di non attivare il Fondo rischi ex l.r. 1/2009 e di provvedere pertanto alla restituzione alla Regione delle somme erogate da questa ultima e non destinate alle imprese aderenti ad ogni singolo Confidi a titolo di contributi in conto interessi, nonché degli interessi maturati sulle somme non restituite ed ogni altro emolumento da esso derivanti, secondo modalità e termini da definirsi con la struttura competente dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio;

considerato inoltre che i contenuti delle disposizioni applicative, ricomprese nell'allegato alla presente deliberazione, che fa parte integrante, sono stati condivisi nel corso della riunione organizzata con i diversi Confidi della Valle d'Aosta in data 15 aprile 2009;

accertato che la spesa di cui trattasi, relativamente all'integrazione delle disponibilità dei fondi rischi prevista dal comma 10, dell'art. 2 della l.r. 1/2009, è compresa nell'obiettivo n. 123101 "Gestione degli interventi per favorire l'accesso al credito da parte di enti e imprese" del Servizio credito, partecipazioni e previdenza integrativa;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio credito, partecipazioni e previdenza integrativa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera "e" e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore del bilancio, finanze, e patrimonio Claudio Lavoyer;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della l.r. 1/2009, recanti interventi inerenti ai Confidi;
2. di integrare la propria precedente deliberazione n. 4227/2003, dettando delle disposizioni applicative, contenute nell'allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante, considerate necessarie per dare attuazione alle previsioni contenute nella l.r. 1/2009, in particolare al fine di definire le seguenti ulteriori modalità di:
 - ✓ istituzione e funzionamento del Fondo rischi da costituire presso i Confidi, dove confluiranno tutte le somme già erogate da parte della Regione ai Confidi e non destinate da queste ultime alle imprese aderenti ad ogni singolo Confidi a titolo di contributo in conto interessi, nonché gli

interessi maturati sulle somme non restituite ed ogni altro emolumento da esso derivanti;

✓ integrazione, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, della garanzia fideiussoria, già concessa dai Confidi, sui finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2009 per i quali le imprese abbiano ottenuto, da parte delle Banche convenzionate con i Confidi, la temporanea sospensione del pagamento delle rate;

✓ concessione delle garanzie fideiussorie, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concedibile, a favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle Banche convenzionate con i Confidi;

✓ quantificazione dell'aiuto in regime de minimis", ai sensi della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);

✓ rendicontazione dell'utilizzo del fondo rischi ex l.r. 1/2009;

✓ individuazione di ulteriori aspetti operativi, connessi all'applicazione della l.r. 75/90, che necessitano di un'apposita regolamentazione;

3. di integrare per le motivazioni in premessa il Fondo rischi presente presso Valfidi S.c.c. a r.l per un importo pari a euro 1.000.000 (unmilione/00);
4. di impegnare la somma di euro 990.000,00 (novecentonovantamila/00) con imputazione della stessa sul capitolo 35641 "trasferimento straordinario al Consorzio garanzia fidi tra gli artigiani della Valle d'Aosta per l'integrazione del Fondo rischi" – richiesta 15612 Integrazione del fondo rischi del Consorzio garanzia fidi tra gli artigiani, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di impegnare la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) con imputazione della stessa sul capitolo 35721 "trasferimento straordinario al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta per l'integrazione del Fondo rischi" – richiesta 15740 Integrazione del fondo rischi del Consorzio garanzia fidi tra agricoltori, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di riconoscere la possibilità ai Confidi, che ne facciano richiesta, qualora da un'attenta valutazione ritengano che all'agevolazione aderirebbero un numero limitato di imprese, comportando per il Confidi stesso oneri, costi di gestione e adempimenti procedurali che di fatto renderebbero l'iniziativa legislativa non economica ed efficace, di non attivare il Fondo rischi ex l.r. 1/2009 e di provvedere pertanto alla restituzione alla Regione delle somme erogate da questa ultima e non destinate alle imprese aderenti ad ogni singolo Confidi a titolo di contributi in conto interessi, nonché degli interessi maturati sulle somme non restituite ed ogni altro emolumento da esso derivanti, secondo modalità e termini da definirsi con la struttura competente dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 4227/2003 – DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'ATTUAZIONE ALLE PREVISIONI CONTENUTE NELLA L.R. 1/2009

1. Costituzione e funzionamento dei Fondi rischi

Le disposizioni che seguono sono dettate al fine di assicurare che l'applicazione della disposizione legislativa, finalizzata a costituire un fondo rischi presso i Confidi, sia rispettosa delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

1.a. costituzione

Ad integrazione delle riserve indisponibili dei Confidi, tutte le risorse, contabilizzate nei bilanci dei diversi Confidi, a titolo di somme agli stessi erogate da parte della Regione, nei diversi anni di applicazione della l.r. 75/90, e non destinate alle imprese aderenti ad ogni singolo Confido a titolo di contributi in conto interessi, nonché gli interessi maturati sulle somme non restituite ed ogni altro emolumento da esso derivanti confluiscono in un apposito Fondo rischi, denominato "fondo rischi ex l.r. 1/2009". I Confidi assumono, in tal modo, a titolo esclusivo la disponibilità patrimoniale del Fondo rischi ex l.r. 1/2009, a far data dalla data di adozione della presente proposta di deliberazione.

I Confidi sono, quindi, tenuti a comunicare alla Regione la costituzione del Fondo rischi ex l.r. 1/2009, nonché la dotazione dello stesso, mediante apposita nota controfirmata dal rappresentante dell'organo incaricato del controllo contabile.

1.b. funzionamento

Le risorse di cui al Fondo rischi ex l.r. 1/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente su richiesta delle imprese per le finalità individuate dalla citata legge regionale, ovvero:

- a) integrazione, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, della garanzia fideiussoria, già concessa dai Confidi, sui finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 1/2009 per i quali le imprese abbiano ottenuto, da parte delle banche convenzionate con i Confidi, la temporanea sospensione del pagamento delle rate;
- b) concessione di garanzie fideiussorie, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concedibile, a favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle banche convenzionate con i Confidi.

Le garanzie di cui ai punti precedenti potranno essere concesse esclusivamente a favore di quelle imprese che non rientrano nella definizione di "impresa in difficoltà" ai sensi di quanto disposto nella Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02.

Tutti i ricavi connessi alla gestione del Fondo rischi ex l.r. 1/2009 (compresi i premi pagati dalle imprese per la concessione della garanzia di cui al Fondo rischi ex l.r. 1/2009 e gli interessi maturati sulla dotazione del fondo in argomento e qualsiasi altro ricavo a questo ultimo connesso) devono essere reinvestiti nel Fondo medesimo ad eccezione di quanto di seguito previsto.

Per l'utilizzo del fondo rischi ex l.r. 1/2009 le imprese dovranno sostenere il costo delle sole commissioni di garanzia nella stessa misura percentuale nominale applicata dal Confidi. Non potranno essere richieste dai Confidi alle imprese ulteriori commissioni, spese fisse o qualsiasi emolumento comunque denominato per l'utilizzo della garanzia a valere sul fondo rischi ex l.r. 1/2009. (per esempio commissioni una tantum connesse all'istruttoria dell'operazione, commissioni di segreteria ecc.).

A copertura delle spese amministrative e di gestione delle garanzie concesse per il tramite del Fondo rischi ex l.r. 1/2009, i Confidi potranno trattenere annualmente e non destinare al fondo rischi ex l.r. 1/2009 fino ad un massimo dello 0,1%, calcolato sull'importo del debito¹ garantito con la concessione della garanzia in oggetto.

La garanzia può essere richiesta per tutte le tipologie di finanziamento per i quali i Consorzi rilasciano una garanzia fideiussoria, anche per quelli che non sono assistiti da contributi in conto interessi di cui alla l.r. 75/90.

Gli interessi che maturano sulle giacenze del fondo ex l.r. 1/2009 e qualsiasi altro ricavo a questo ultimo connesso devono essere portati ad incremento del fondo stesso e non possono per nessun motivo essere distratti per diversa destinazione e tanto meno confluire nel conto economico tra i ricavi del Confidi.

Nel caso di liquidazione del Confidi, il Fondo rischi ex l.r. 1/2009, comprensivo degli interessi maturati e di qualsiasi altro ricavo a questo ultimo connesso, dovrà essere devoluto integralmente alla Regione.

I Confidi in ogni caso non possono imputare le risorse del Fondo rischi ex l.r. 1/2009 e qualsiasi altro ricavo a questo ultimo connesso al fondo consortile o al capitale sociale oppure agli altri fondi rischi del Confidi stesso.

2. Integrazione della garanzia fideiussoria, già concessa dai Confidi, sui finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della l.r. 1/2009 per i quali le imprese abbiano ottenuto, da parte delle Banche convenzionate con i Confidi, la temporanea sospensione del pagamento delle rate

Il Fondo rischi ex l.r. 1/2009 può essere utilizzato - su richiesta presentata da ogni singola impresa aderente ai Confidi - ad integrazione della garanzia fideiussoria già concessa dal Confidi stesso alle imprese medesime, in relazione a finanziamenti già in essere alla data del 4 febbraio 2009, per i quali le imprese abbiano ottenuto, da parte delle Banche convenzionate con i Confidi, la sospensione del pagamento delle rate di

¹ per gli anni successivi al primo si dovrà fare riferimento per il calcolo al debito residuo garantito.

ammortamento. La sospensione dal pagamento delle rate di ammortamento si rende pertanto possibile a fronte dell'intervento della garanzia di cui al fondo rischi ex l.r. 1/2009. Qualora l'impresa ne faccia richiesta al Confidi, la stessa può pertanto fruire di una garanzia fideiussoria nella misura massima del 25% del finanziamento concesso. Trattandosi di finanziamenti già in essere, non è richiesta una nuova e approfondita valutazione del rischio da parte del Confidi, che dovrà pertanto limitarsi alla verifica della consistenza del patrimonio dell'impresa, dei ricavi, delle esposizioni finanziarie e della liquidità della stessa. Possono pertanto beneficiare della garanzia fideiussoria tutte le imprese che a giudizio dei Confidi presentano una situazione creditizia almeno soddisfacente, come meglio specificato al successivo punto 4.2.. Al fine di consentire la fruizione della garanzia fideiussoria ad un maggior numero possibile di imprese, l'importo garantito, attraverso il Fondo rischi ex l.r. 1/2009 e con riferimento ad ogni singola impresa e ad ogni singola operazione, non potrà superare l'importo di 1.000.000,00 di euro. In ogni caso, la garanzia aggiuntiva non potrà essere concessa alle imprese che non hanno onorato le proprie obbligazioni finanziarie sorte verso le Banche mutuarie convenzionate. Al fine di definire le modalità e, più in generale le condizioni operative relative alla sospensione del pagamento delle rate, i Confidi provvederanno a sottoscrivere appositi disciplinari con le Banche convenzionate, prevedendo che la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti sia concessa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della l.r. 1/2009, ovvero entro il 3 febbraio 2012. La garanzia fideiussoria sarà concessa per un periodo corrispondente a quello di sospensione dal pagamento delle rate.

Qualora la sospensione concerna sia la quota capitale che la quota interessi, la Regione non provvederà a riconoscere il contributo in conto interessi di cui alla l.r. 75/1990, che sarà liquidato solo qualora l'impresa continui a sostenere il costo relativo alla quota interessi sul finanziamento contratto.

In particolare, stante le diverse modalità operative tecniche utilizzate dalle Banche per poter sospendere il pagamento delle rate dei mutui, l'ammissibilità al contributo in conto interessi di cui alla l.r. 75/90 sarà possibile nelle seguenti ipotesi :

- a. rinegoziazione del mutuo per prolungamento del piano d'ammortamento a seguito della sospensione dal pagamento delle quote capitale;
- b. accensione di un nuovo prestito il cui ammontare sarà pari alla quota di capitale oggetto di rinvio – appositamente costituito per tale finalità ovvero collegato al mutuo oggetto di rinvio che rimane acceso; tale collegamento è reso possibile tramite il codice identificativo attribuito al mutuo originario.

Tutti i costi connessi alla predetta operazione, richiesti dalle Banche, sono a carico delle singole imprese.

In ogni caso, la garanzia complessiva, ovvero quella già in essere comprensiva di quella di cui al presente paragrafo, non può assistere più dell'80% del prestito stipulato ed in essere.

3. Concessione di garanzie fideiussorie, nella misura massima del 25 per cento dell'ammontare del finanziamento concedibile, a favore delle piccole e medie imprese, finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti da parte delle Banche convenzionate con i Confidi.

Il Fondo rischi ex l.r. 1/2009 può essere utilizzato – sempre su richiesta di ogni singola impresa aderente ai Confidi - per il rilascio di garanzie fideiussorie, aggiuntive rispetto a quelle già concesse ordinariamente dai Confidi e finalizzate all'ottenimento di nuovi finanziamenti. La finalità di tale disposizione è quella di favorire le imprese nell'accesso al credito: la garanzia di cui al fondo rischi ex l.r. 1/2009 si integra con la garanzia concessa dai Confidi e pertanto, a fronte di maggiori garanzie, l'impresa potrà contrarre prestiti a condizioni più favorevoli con le Banche convenzionate con i Confidi.

I Confidi sono pertanto tenuti a sensibilizzare le banche a praticare tassi e condizioni contrattuali più agevoli qualora l'impresa ricorra al fondo rischi ex l.r. 1/2009.

La garanzia in oggetto può essere richiesta dalle imprese per tutte le tipologie di finanziamenti per i quali i Confidi rilasciano una garanzia fideiussoria, anche per quelli che non sono assistiti da contributo in conto interessi di cui alla l.r. 75/1990.

Ai fini della concessione della garanzia fideiussoria, i Confidi effettueranno una approfondita valutazione del rischio secondo le disposizioni e le modalità già attualmente in uso, valutando in ogni caso:

- ✓ la situazione patrimoniale;
- ✓ la potenzialità di sviluppo;
- ✓ la sostenibilità nel tempo degli oneri finanziari;
- ✓ il piano d'impresa;
- ✓ i ricavi;
- ✓ le esposizioni finanziarie

Potranno beneficiare della garanzia fideiussoria tutte le imprese che presentano, a giudizio del Confidi, una situazione creditizia almeno soddisfacente, come meglio specificato al successivo punto 4.2.. Al fine di consentire la fruizione della garanzia fideiussoria ad un maggior numero possibile di imprese, l'importo garantito, attraverso il Fondo rischi ex l.r. 1/2009 e con riferimento ad ogni singola impresa e ogni singola operazione, non potrà superare l'importo di 1.000.000 di euro.

Tutti i costi connessi alla predetta operazione, richiesti dalle Banche, sono a carico delle singole imprese.

In ogni caso, la garanzia complessiva, ovvero quella concessa dal Confidi comprensiva di quella di cui al presente paragrafo, non può assistere più dell'80% del prestito in essere.

4. Quantificazione dell'aiuto in regime "de minimis," ai sensi della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)

Ai fini della quantificazione dell'aiuto in regime "de minimis", si fa riferimento alla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02. I soggetti beneficiari sono le piccole medie imprese, definite nell'allegato I al Regolamento CE n. 800/2008.

4.1. piccole medie imprese che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio

In linea generale la quantificazione dell'aiuto verrà definito mediante l'utilizzo dei premi esenti nei regimi di garanzia, in particolare, prendendo a riferimento il premio annuale esente fissato al 3,8%, che rappresenta il premio da applicarsi alle PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio. Tale premio non può comunque essere inferiore a quello che sarebbe applicabile alla o alle imprese madri. Nello specifico l'aiuto, su base annua, quantificato in regime "de minimis" verrà calcolato secondo la seguente formula:

importo del debito² garantito con la concessione della garanzia in oggetto x (3,8 – percentuale di premio pagato dall'impresa al Confidi per il rilascio della garanzia stessa)/100

Si rimanda al punto 1.b. per maggiori dettagli in ordine alla modalità di determinazione della percentuale di premio che l'impresa deve versare al Confidi per poter fruire della garanzia a valere sul fondo rischi ex l.r. 1/2009.

Al fondo rischi ex l.r. 1/2009 dovrà essere destinata la differenza, da calcolarsi sull'importo del debito³ garantito ai sensi della l.r. 1/2009, tra la percentuale di premio da pagare al Confidi per il rilascio della garanzia stessa e lo 0,1% che rappresenta il rimborso delle spese amministrative annue che il Confidi è autorizzato a non destinare al Fondo rischi ex l.r. 1/2009.

Il Confidi sarà autorizzato a non destinare al fondo rischi ex l.r. 1/2009 lo 0,1% dell'ammontare del debito garantito⁴ con il fondo rischi ex l.r. 1/2009, quale rimborso delle spese amministrative connesse all'operazione di garanzia.

Si rimanda per maggiori dettagli all'esempio riportato nell'allegato recante "Modalità di quantificazione dell'aiuto in de minimis e della somma che i Confidi sono tenuti a destinare al fondo rischi ex l.r. 1/2009".

² per gli anni successivi al primo si dovrà fare riferimento per il calcolo al debito residuo garantito.

³ per gli anni successivi al primo si dovrà fare riferimento per il calcolo al debito residuo garantito.

⁴ per gli anni successivi al primo si dovrà fare riferimento per il calcolo al debito residuo garantito.

4.2. piccole medie imprese che dispongono di una classificazione del rischio fornita da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale o dal rating interno utilizzato dalla banca, che fornisce il prestito in questione, e che riflette i tassi di inadempimento a un anno in quanto tale dato è utilizzato dall'agenzia di rating per classificare le imprese

Per le imprese in argomento, sarà possibile utilizzare in alternativa al premio annuale esente pari al 3,8%, di cui al precedente punto 4.1., il premio annuale minimo "premio esente" contenuto nella tabella sottoriportata e contenuta nella Comunicazione (2008/C 155/02), rettificata con la 2008/C/244/11.

«Qualità creditizia	Standard & Poor's	Fitch	Moody's	Premio "esente" annuo
Qualità più elevata	AAA	AAA	Aaa	0,4 %
Capacità di pagamento molto alta	AA +	AA +	Aa 1	0,4 %
	AA	AA	Aa2	
	AA-	AA-	Aa 3	
Capacità di pagamento alta	A +	A +	A1	0,55 %
	A	A	A 2	
	A-	A-	A 3	
Capacità di pagamento adeguata	BBB +	BBB +	Baa 1	0,8 %
	BBB	BBB	Baa 2	
	BBB-	BBB-	Baa 3	
Capacità di pagamento che può risentire di condizioni sfavorevoli	BB +	BB +	Ba 1	2%
	BB	BB	Ba 2	3,8%
Capacità di pagamento probabilmente pregiudicata in caso di condizioni sfavorevoli	BB-	BB-	Ba 3	
	B+	B+	B1	

Considerato che la garanzia di cui alla l.r. 1/2009 può essere concessa a imprese che a giudizio dei Confidi presentano una situazione creditizia almeno soddisfacente, la condizione si ritiene soddisfatta nelle seguenti ipotesi:

- qualora venga concessa la garanzia, considerando che l'impresa abbia una situazione creditizia soddisfacente, alle PMI che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio;
- nelle qualità creditizie della sopra citata tabella, per le PMI che dispongono di una classificazione del rischio, limitatamente alle situazioni per le quali il premio annuale esente non è superiore a 3,8%. Pertanto è stata riportata solo in parte, per quanto di interesse, la tabella di cui alla Comunicazione 2008/C 155/02 rettificata con la 2008/C/244/11.

Su base annua, l'aiuto quantificato in regime "de minimis" verrà calcolato secondo la seguente formula

importo del debito⁵ garantito con la concessione della garanzia di cui alla l.r. 1/2009 x
(premio annuale esente di cui alla tabella – percentuale di premio pagato dall'impresa
al Confidi per il rilascio della garanzia stessa)/100

Si rimanda al punto 1.b. per maggiori dettagli in ordine alla modalità di determinazione della percentuale di premio che l'impresa deve versare al Confidi per poter fruire della garanzia a valere sul fondo rischi ex l.r. 1/2009.

Al fondo rischi ex l.r. 1/2009 dovrà essere destinata la differenza, da calcolarsi sull'importo del debito⁶ garantito ai sensi della l.r. 1/2009, tra la percentuale di premio da pagare al Confidi per il rilascio della garanzia stessa e lo 0,1% che rappresenta il rimborso delle spese amministrative annue che il Confidi è autorizzato a non destinare al Fondo rischi ex l.r. 1/2009.

Il Confidi sarà autorizzato a non destinare al fondo rischi ex l.r. 1/2009 lo 0,1% dell'ammontare del debito⁷ garantito con il fondo rischi ex l.r. 1/2009, quale rimborso delle spese amministrative connesse all'operazione di garanzia.

Si rimanda per maggiori dettagli all'esempio riportato nell'allegato recante "Modalità di quantificazione dell'aiuto in de minimis e della somma che i Confidi sono tenuti a destinare al fondo rischi ex l.r. 1/2009".

4.3. piccole medie imprese che hanno già raggiunto la soglia del "de minimis"

Qualora l'impresa interessata non possa beneficiare di agevolazioni in regime "de minimis", in quanto l'importo totale degli aiuti ricevuti dalla stessa ha superato il limite individuale stabilito dal relativo regolamento comunitario nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, la concessione della garanzia fideiussoria in esame può essere egualmente disposta a condizione che l'impresa richiedente assuma interamente a proprio carico i connessi oneri, ovvero 3,8 per le imprese di cui al punto 4.1 e il premio annuale esente secondo quanto contenuto nella tabella per le imprese di cui al punto 4.2, qualora questo fosse maggiore della commissione di garanzia richiesta per la fruizione del fondo rischi ex l.r. 1/2009.

Gli oneri che ne derivano sono pertanto sostenuti direttamente dalle imprese e versati ai Confidi che provvederanno ad alimentare il Fondo rischi ex l.r. 1/2009 come previsto da quanto segue:

Al fondo rischi ex l.r. 1/2009 dovrà essere destinata la differenza, da calcolarsi sull'importo del debito⁸ garantito ai sensi della l.r. 1/2009, tra la percentuale di premio da pagare al Confidi per il rilascio della garanzia stessa, ovvero 3,8 o il premio annuale

⁵ per gli anni successivi al primo si dovrà fare riferimento per il calcolo al debito residuo garantito.

⁶ per gli anni successivi al primo si dovrà fare riferimento per il calcolo al debito residuo garantito.

⁷ per gli anni successivi al primo si dovrà fare riferimento per il calcolo al debito residuo garantito.

⁸ per gli anni successivi al primo si dovrà fare riferimento per il calcolo al debito residuo garantito.

esente di cui alla tabella del punto 4.2. e lo 0,1 che rappresenta il rimborso delle spese amministrative annue che il Confidi è autorizzato a non destinare al Fondo rischi ex l.r. 1/2009.

5. Rendicontazione

I Confidi sono tenuti a rendicontare alla struttura competente dell'Amministrazione regionale l'utilizzo del Fondo rischi ex l.r. 1/2009, indicando:

- ✓ numero ed importo delle garanzie emesse;
- ✓ numero ed importo delle garanzie in essere alla fine di ciascun anno solare;
- ✓ numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento su base annua (indicate singolarmente);
- ✓ entrate annue:
 - entrate derivanti dai premi addebitati per l'utilizzo della garanzia a valere sul Fondo rischi ex l.r. 1/2009;
 - entrate derivanti dai recuperi;
 - interessi maturati sulle disponibilità del Fondo rischi ex l.r. 1/2009;
 - altre entrate.
- ✓ indicazione per ciascuna impresa della quantificazione dell'aiuto in regime "de minimis" al fine di consentire l'aggiornamento della banca dati regionale "de minimis". Le relative informazioni devono essere comunicate con cadenza mensile alla struttura regionale competente con le modalità che saranno successivamente comunicate.

6. Contabilità separata per la gestione del Fondo rischi ex l.r. 1/2009

I Confidi devono tenere una contabilità separata in ordine alla gestione del Fondo rischi ex l.r. 1/2009 al fine di semplificare gli adempimenti di cui al punto precedente.

7. Individuazione di ulteriori aspetti operativi, connessi all'applicazione della l.r. 75/90, che necessitano di un'apposita regolamentazione

▪ natura dell'attività svolta dai Confidi

I Confidi, come previsto dalla legge finanziaria dello Stato per l'anno 2008 (legge 244/2007), svolgono le funzioni di mandatario all'incasso e al pagamento per conto della Regione che è titolare esclusiva dei fondi. I Confidi accertano la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione e agiscono con mandato senza rappresentanza e senza oneri a carico della Regione. In particolare, sono tenuti ad operare la ritenuta d'acconto del 4% sull'ammontare dei contributi da riconoscere alle imprese in qualità di sostituto d'imposta.

▪ **modalità di concessione dei contributi (sostituzione degli articoli 1e 2 dell'allegato deliberazione di Giunta regionale n. 4227/2003)**

I contributi in conto interessi di cui alla legge regionale n. 75/1990 sono concessi in regime “de minimis” ai sensi della normativa comunitaria vigente alle imprese operanti in Valle d’Aosta.

La concessione dei contributi di cui alla l.r. 75/1990 è disposta dalla Regione previa trasmissione da parte dei Confidi di:

1. un apposito prospetto riferito all’esercizio precedente contenente per ogni beneficiario:
 - ✓ denominazione, forma giuridica e codice di attività prevalente (individuata dalla classificazione ATECO) risultanti dalla visura camerale;
 - ✓ importo del contributo in conto interessi da erogare in regime “de minimis”;
2. una dichiarazione con la quale i Confidi attestano di aver acquisito, nel corso del mese precedente alla trasmissione del prospetto di cui sopra, un’apposita comunicazione rilasciata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e nella consapevolezza delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, da parte di ciascuna impresa in ordine agli aiuti ricevuti in regime “de minimis” fruiti nell’esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti e che l’accettazione del contributo di cui alla l.r. 75/1990 non costituisce violazione al regolamento comunitario e che non comporta il superamento del limite complessivo previsto per gli aiuti in regime “de minimis”.
Si rammenta in particolare quanto previsto nel Regolamento Ce n. 1998/2006 ovvero *“che gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali (da leggersi come pubblici) relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione”*.

La struttura competente dell’Amministrazione regionale provvederà a verificare per ciascun soggetto il superamento o meno del limite di cui sopra, provvedendo ad imputare nella banca dati regionale cosiddetta “de minimis” le informazioni riferite al contributo in conto interessi.

Successivamente la struttura competente, sulla base delle risultanze della procedura sopra delineata, liquiderà a ciascun Confidi la somma complessiva dovuta per l’erogazione dei contributi in argomento ai soggetti beneficiari.

I Confidi sono tenuti a tenere una contabilità appositamente dedicata alle attività di gestione dei contributi di cui alla legge regionale n. 75/90 ed inoltre nel bilancio dovrà trovare collocazione apposita nota con la quale si segnala l’ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge regionale 75/90 retrocessi ai consorziati.

I Confidi sono tenuti a restituire alla Regione eventuali somme non retrocesse alle imprese.

MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO IN DE MINIMIS E DELLA SOMMA CHE I CONFIDI SONO TENUTI A DESTINARE AL FONDO RISCHI EX L.R. 1/2009

PROCEDURA DA EFFETTUARSI OGNI ANNO AVENDO RIFERIMENTO ALLE SOLE COMMISSIONI DI GARANZIA RICHIESTE DAI CONSORZI FIDI – (NELLA STESSA MISURA PERCENTUALE NOMINALE APPLICATA ANNUALMENTE DAL CONSORZIO FIDI)- NON POSSONO ESSERE CHIESTE ALLE IMPRESE ULTERIORI COMMISSIONI, SPESE FISSE O QUALSIASI EMOLUMENTO COMUNQUE DENOMINATO PER L'UTILIZZO DELLA GARANZIA A VALERE SUL FONDO RISCHI EX L.R. 1/2009. (PER ESEMPIO COMMISSIONI UNA TANTUM CONNESSE ALL'ISTRUTTORIA DELL'OPERAZIONE, COMMISSIONI DI SEGRETERIA ...)	
IMPORTO FINANZIAMENTO – O DEBITO RESIDUO	100.000
COMMISSIONE (DI GARANZIA /FONDO RISCHI) 0,5% SOLO INTERVENTO FONDO DI GARANZIA CONFIDI	500
TOTALE FINANZIAMENTO O RESIDUO - GARANTITO CON IL FONDO DI GARANZIA CONFIDI (50%)	50.000
COMMISSIONE AGGIUNTIVA, NELLA STESSA MISURA PERCENTUALE NOMINALE APPLICATA DAL CONFIDI, QUALORA SI ATTIVI ANCHE IL FONDO EX L.R. 1/2009 CALCOLANDOLA SOLO SULLA PARTE GARANTITA (O RESIDUA) CON TALE FONDO 0,5 X 25.000 /100	125
TOTALE FINANZIAMENTO RESIDUO -GARANTITO CON IL FONDO DI GARANZIA EX L.R. 1/2009 (25%)	25.000
RICAVO COMPLESSIVO DEL FONDO L.R.1/2009	125
UNA PARTE DELLO STESSO PUO' ESSERE TRATTENUTA DAL CONSORZIO PER RIMBORSO SPESE, MAX 0,1% DELL'IMPORTO GARANTITO CON IL FONDO EX L.R. 1/2009, E L'ALTRA DEVE ESSERE RIGIRATA AL FONDO DI GARANZIA EX L.R. 1/2009	25
AL FONDO DI GARANZIA EX L.R. 1/2009 SARA' DESTINATA LA SOMMA PARI A	100
	525
I RICAVI PER I CONSORZIO FIDI SARANNO PARI A	500+25

AIUTI DI STATO: LA SOMMA DI 125 CHE IL CONSORZIATO SOSTIENE PER L'INTERVENTO DEL FONDO EX L.R. 1/2009 E' DA METTERE IN RELAZIONE ALL'IMPORTO DELLA GARANZIA ATTIVATA PER IL TRAMITE DEL FONDO RISCHI EX L.R. 1/2009, OVVERO 25.000

IL CONSORZIATO SOSTIENE UNA SPESA PARI A EURO 125 A FRONTE DI UNA MAGGIOR GARANZIA PER EURO 25.000 (25% SU 100.000)

AIUTO IN DE MINIMIS: TOTALE GARANTITO CON FONDO EX L.R. 1/2009 X (3,8 - COMMISSIONE PAGATA)/100

AIUTO IN DE MINIMIS: 25.000 X (3,8 - 0,5)/100	825
-----------------------------------------------	-----

Il calcolo è da effettuarsi ogni anno sull'importo residuo della parte garantita con il fondo ex l.r. 1/2009.

MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO RESIDUO

1° anno debito 100.000

garantito con fondo consorzio 50% (2/3 DELLA GARANZIA PRESTATATA)	50.000
garantito con fondo ex l.r. 1/2009 (1/3 DELLA GARANZIA PRESTATATA)	25.000

2° anno debito 95.000, quota capitale rimborsata 5.000

garantito con fondo consorzio 50% (47.500)	50.000-quota rimborsata / 100 x 50
garantito con fondo ex l.r. 1/2009 (23.750)	25.000-quota rimborsata / 100 x 25

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO AI CONSORZI DI CHIEDERE ULTERIORI COMMISSIONI, SPESE
FISSE O QUALSIASI EMOLUMENTO COMUNQUE DENOMINATO DA APPLICARSI PER
L'UTILIZZO DELLA GARANZIA A VALERE SUL FONDO RISCHI EX L.R. 1/2009